



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 14/03/13 al _____

L'Incaricato

V. Petzora

n. 14/2013

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la richiesta formulata dal sig. Lantano Vito in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Agricola Vivere Insieme La Murgia CAVIM SCSA con sede in Andria concessionaria del bosco Finizio acquisita in data 11/03/2013 al protocollo di questo Ente al n. 996;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa ad interventi di miglioramento forestale da eseguirsi in agro di Andria c.da Finizio su un terreno identificato in catasto al fg 184 p.lle 5, 6, 40, 41, 44, 45, 46, 212, 292, 293, 294, 298, 304, 305 dell'estensione di 60.41.66 ettari, compreso in zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Settore Ambiente Energia, Aree Protette della Provincia di Barletta-Andria-Trani con Det. n. 57 del 09/09/2011;

VISTA l'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. A0036-5316 del 05/03/2013 riguardante il primo lotto d'interventi della superficie di 27.56.32 ettari;

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato con fondi PSR 2007-2013. Misura 226 - Azione 1 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione incendi.

CONSIDERATO che gli interventi di piantumazione di latifoglie sottochioma sono stati stralciati dalla commissione valutatrice del PSR della Regione Puglia.

VISTA la nota del 14/03/2013 del Sig. Vito Lantano con cui dichiara che le aree oggetto d'intervento non sono stata interessate da incendi negli ultimi cinque anni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'allegato B al DPR 642/72 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta compatibile con quanto previsto dalle norme di disciplina e di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, allegato "A" al D.P.R. 10 marzo 2004, in quanto rispondente al dettato dell'art. 6 c.1 lett. c), del citato Decreto.

A U T O R I Z Z A

Il sig. Lantano Vito, nato il 15/05/1972 ad Andria, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Agricola Vivere Insieme La Murgia -CAVIM SCSA- con sede in Andria in c.da Finizio concessionaria del bosco Finizio, ad eseguire il primo lotto d'interventi di miglioramento boschivo finalizzati alla prevenzione incendi mediante il diradamento selettivo con una quota di taglio pari al 24% delle piante esistenti e riduzione della necromassa e spalature su un'estensione di 27.56.32 ettari su terreni in agro di Andria c.da Finizio identificati al fg 184 p.lle 5, 40, 41, 46, 294, 298, 304 compresi in zona 1

Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA)

Tel: 080/3262268 Fax: 080/3261767- e-mail: info@parcoaltamurgia.it -

www.parcoaltamurgia.gov.it P.I. 06339200724

sc

[Handwritten signature]



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, secondo quanto meglio descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

- Istanza
- Relazione tecnica;
- Visure e planimetrie catastali;
- Documentazione fotografica;
- Cartografia IGM e di progetto, carta di uso del suolo;
- Cartografia del primo lotto d'interventi;
- Titoli di conduzione;
- parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Settore Ambiente Energia, Aree Protette della Provincia di Barletta-Andria-Trani con Det. n. 57 del 09/09/2011;
- autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. A0036-5316 del 05/03/2013 relativa al primo lotto d'interventi;
- nota prot. n. del /03/2013 del Sig. Vito Lantano con cui dichiara che le aree oggetto d'intervento non sono stata interessate da incendi negli ultimi cinque anni.

il tutto a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. per i soli interventi di spalcatura, sino a 2 metri per le pinacee e sino ad 1 metro per le cupressacee, lungo la viabilità presente e per l'eliminazione della necromassa a terra i lavori devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento al fine di mettere in sicurezza l'area boschiva;
2. i restanti lavori selvicolturali previsti in progetto devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
3. la percentuale di taglio non deve superare il 24% delle piante esistenti;
4. gli interventi di taglio selettivo dovranno interessare prevalentemente le aree con maggiore densità;
5. devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio qualora esuberanti;
6. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
7. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe);
8. i tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
9. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame) deve essere tritato mediante apposite macchine biotrituratrici e distribuito in loco ovvero, per motivate ragioni ostative, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

10. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
 11. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
 12. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
 13. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;
 14. devono essere comunicate a questo Ente le date di inizio e fine dei lavori.
- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
- Copia del presente provvedimento è inviato al Sig. Sindaco del Comune di Andria affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale, per quindici giorni consecutivi.
 - Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 14/03/2013

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

